

||| Legge di bilancio 2022 - Principali novità fiscali

In breve

La L. 30.12.2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022), è stata pubblicata sul S.O. n. 49 alla G.U. 31.12.2021 n. 310 ed è in vigore dall'1.1.2022.

Tra i principali interventi si annoverano:

- | la modifica degli scaglioni, delle aliquote IRPEF e delle detrazioni d'imposta per talune tipologie reddituali
- | le modifiche al regime di sostituzione del *Patent box* con la nuova "super deduzione";
- | la proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e del credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione;
- | la proroga delle detrazioni fiscali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, del c.d. *superbonus* del 110%, del bonus "facciate", del bonus "verde", del "sismabonus" e del bonus "mobili", nonché delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito;
- | l'innalzamento, a regime, del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale.

Si segnala che la Legge di bilancio 2022 non prevede la proroga della possibilità di rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni societarie, facoltà che invece era stata concessa negli ultimi anni.

In dettaglio

Argomento	Descrizione											
IRPEF - Modifica degli scaglioni e delle aliquote d'imposta	Le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4 e risultano così articolate:											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="639 648 1164 705">Nuove aliquote e scaglioni</th> <th data-bbox="1178 648 1713 705">Precedenti aliquote e scaglioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="639 705 1164 748"> fino a 15.000,00 euro aliquota del 23%;</td> <td data-bbox="1178 705 1713 748"> fino a 15.000,00 euro aliquota del 23%;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 748 1164 805"> oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro aliquota del 25%;</td> <td data-bbox="1178 748 1713 805"> oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro aliquota del 27%;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 805 1164 862"> oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro aliquota del 35%;</td> <td data-bbox="1178 805 1713 862"> oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro aliquota 38%;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 862 1164 979"> oltre 50.000,00 euro aliquota del 43%.</td> <td data-bbox="1178 862 1713 979"> oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro aliquota del 41%; oltre 75.000,00 euro aliquota del 43%.</td> </tr> </tbody> </table>	Nuove aliquote e scaglioni	Precedenti aliquote e scaglioni	fino a 15.000,00 euro aliquota del 23%;	fino a 15.000,00 euro aliquota del 23%;	oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro aliquota del 25%;	oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro aliquota del 27%;	oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro aliquota del 35%;	oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro aliquota 38%;	oltre 50.000,00 euro aliquota del 43%.	oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro aliquota del 41%; oltre 75.000,00 euro aliquota del 43%.	
	Nuove aliquote e scaglioni	Precedenti aliquote e scaglioni										
fino a 15.000,00 euro aliquota del 23%;	fino a 15.000,00 euro aliquota del 23%;											
oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro aliquota del 25%;	oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro aliquota del 27%;											
oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro aliquota del 35%;	oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro aliquota 38%;											
oltre 50.000,00 euro aliquota del 43%.	oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro aliquota del 41%; oltre 75.000,00 euro aliquota del 43%.											
Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023). Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o Redditi PF 2022) restano applicabili le disposizioni previgenti.												



Argomento	Descrizione
<p>Sostituzione del <i>Patent box</i> con la nuova "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo - Modifiche</p>	<p>Rispetto alla versione originaria dell'art. 6 del DL 146/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> viene modificata la decorrenza della nuova "super deduzione" che, in luogo del termine iniziale del 22.10.2021 (come previsto dal DL n. 146/2021), si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data dell'entrata in vigore del decreto (ossia al 2021 per i soggetti "solari") e ai successivi periodi di imposta; contestualmente, viene previsto che non sono più esercitabili le opzioni per la <i>Patent box</i> con riferimento al periodo d'imposta 2021 (soggetti "solari") e ai successivi; è stato previsto un incremento della misura percentuale della "super deduzione", dal 90% al 110%; sono stati esclusi dai beni agevolabili marchi d'impresa e <i>know how</i>; viene introdotto un meccanismo di c.d. "recapture" in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in uno o più periodi d'imposta in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolabili, è possibile usufruire della maggiorazione del 110% di tali spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale; la maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione ha ottenuto il titolo di privativa industriale; è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito ricerca e sviluppo.
<p>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 - Proroga</p>	<p>Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p>Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 1.1.2023 al 31.12.2025 (ovvero entro il termine "lungo" del 30.6.2026, a condizione che entro il 31.12.2025 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.



	<p>Per quanto riguarda, invece, il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, esso è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (ovvero nel termine "lungo" del 30.6.2024 con prenotazione), nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro; per gli investimenti effettuati nel 2024 (ovvero nel termine "lungo" del 30.6.2025 con prenotazione), nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro; per gli investimenti effettuati nel 2025 (ovvero nel termine "lungo" del 30.6.2026 con prenotazione), nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
<p>Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione - Proroga</p>	<p>Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al periodo d'imposta 2031, mantenendo fino al periodo d'imposta 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d'imposta la misura è del 10% nel limite di 5 milioni di euro; il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro; per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al periodo d'imposta 2025 ed è riconosciuto (i) per il periodo 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro, (ii) per il periodo 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e (iii) per i periodi 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.



Argomento	Descrizione
Credito d'imposta per la quotazione delle PMI - Proroga	Viene prorogato al 31.12.2022 il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, riducendo l'importo massimo da 500 mila a 200 mila euro.
Sospensione degli ammortamenti - Estensione al bilancio 2021	Viene esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all'art. 60 c. 7-bis ss. del DL 104/2020, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020. Per l'esercizio 2021 la sospensione si applica, tuttavia, ai soli soggetti che, sulla base della precedente disposizione, hanno utilizzato tale possibilità per il 2020.
Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali - Modifiche	Viene stabilito, modificando l'art. 110 del DL 104/2020, che per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo del costo per periodo d'imposta. È altresì possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di un'ulteriore imposta sostitutiva a scaglioni, dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% già pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. È comunque concessa la facoltà di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione. All'impresa che rinunci agli effetti della rivalutazione o del riallineamento, l'imposta sostitutiva del 3% pagata verrà rimborsata, o ne sarà ammesso l'utilizzo in compensazione nel modello F24. Per i beni diversi dai marchi e dall'avviamento non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento.
Incentivo alle aggregazioni aziendali - Proroga	Viene prorogato l'incentivo alle aggregazioni aziendali nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, il cui progetto sia approvato o deliberato dall'organo amministrativo tra l'1.1.2021 e il 30.6.2022. I soggetti aventi causa (società risultante dalla fusione, incorporante, società beneficiaria o conferitaria), potranno trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

	Viene introdotto l'ulteriore limite, in valore assoluto, dell'ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro. Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. "bonus aggregazioni" di cui all'art. 11 del DL 34/2019.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga	Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di spesa di euro 96 mila per unità immobiliare.
C.d. "bonus mobili" - Proroga	Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. "bonus mobili". Il limite massimo di spesa detraibile è pari ad euro 10.000, per le spese sostenute nel 2022 e ad euro 5.000 per le spese sostenute nel 2023 o 2024. Si segnala che per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2021.
Interventi antisismici ("sismabonus") - Proroga	Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il c.d. "sismabonus", con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili.
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga	Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.



Argomento	Descrizione
<p>Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità</p>	<p>Il c.d. superbonus 110% viene prorogato sino:</p> <ul style="list-style-type: none"> al 31.12.2025 (con aliquota del 110% per le spese sostenute sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati (i) da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi, (ii) da persone fisiche su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al punto (i) (c.d. "interventi trainati"), (iii) da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale; al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed "enti equivalenti" (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo; al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi "trainanti" ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. <p>Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 si annoverano:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'obbligatorietà del visto di conformità, di cui al c. 11 dell'art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi (fatto salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d'imposta che gli presta assistenza fiscale); la previsione, per talune tipologie di beni, dei valori massimi stabiliti ai fini dell'attestabilità della congruità delle spese sostenute. L'individuazione di tali valori è demandata ad apposito decreto del Ministro della Transizione Ecologica.



Argomento	Descrizione
C.d. "bonus facciate" - Proroga	La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate") è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.
C.d. "bonus verde" - Proroga	È prorogato per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. "bonus verde". La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta: <ul style="list-style-type: none"> per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2024; fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito - Proroghe ed altre novità	Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022: <ul style="list-style-type: none"> proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi; amplia il novero delle detrazioni "edilizie" per le quali è possibile esercitare le opzioni di sconto in fattura o cessione del corrispettivo; vengono inserite la detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali; introduce l'obbligo generalizzato, salvo per taluni interventi c.d. "minori" (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. "bonus facciate"), l'obbligo di accompagnare l'esercizio dell'opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio; comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell'attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni di sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito.

Argomento	Descrizione
Potenziamento degli investimenti in PIR	La legge di bilancio 2022 ha modificato i limiti dell'entità dell'investimento in PIR, prevedendo che, a partire dal 2022, gli investitori non possano superare il limite dei 40.000 euro l'anno (in precedenza era fissato ad euro 30.000) ed il limite dei 200.000 euro complessivi (in precedenza era fissato ad euro 150.000). Viene prorogata per l'anno 2022 la disciplina del credito d'imposta per le minusvalenze realizzate nei c.d. "PIR PMI", rimodulandone l'ammontare e il termine di utilizzabilità.
Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale - Incremento a 2 milioni di euro a regime	Viene disposto l'innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall'1.1.2022, del limite annuo, previsto dall'art. 34 c. 1 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".
Cartelle di pagamento - Posticipazione dei termini di pagamento	Per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni dalla data di notifica e non l'ordinario termine di 60 giorni.
Agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale - Recupero	Ove non sia stata prevista una disciplina specifica, il recupero delle agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale avviene con avviso di recupero del credito di imposta, da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.
Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda (contrasto alle delocalizzazioni)	La legge di bilancio 2022 ha previsto che, in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell'imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).

	In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con il suddetto beneficio prima che siano decorsi 5 anni dall'acquisto risultano nuovamente dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.
Rinvio di "plastic tax" e "sugar tax"	È stata disposta l'ulteriore proroga all'1.1.2023 delle disposizioni relative all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax") ed all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax").

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it

La presente Newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.

